

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2008.104

Sentenza del 19 gennaio 2009
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Stefan Graf

Parti

A., rappresentato dall'avv. John Nosedá,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Autorità che ha reso la
decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Completamento d'istruzione; richieste delle parti
(art. 119 PP)

La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:

che A. è imputato per titolo di riciclaggio di denaro nell'ambito di un'indagine avviata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) e attualmente in istruzione preparatoria presso l'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF);

che con ordinanza del 12 dicembre 2008, l'UGIF ha reputato raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria (art. 119 PP), fissando un termine scadente il 9 gennaio 2009 per la richiesta di eventuali complementi di istruzione (v. act. 1.1);

che con reclamo del 16 dicembre 2008 A. ha chiesto l'annullamento della predetta ordinanza, osservando che l'istruzione preparatoria non era formalmente conclusa mancando agli atti sia l'ultimo interrogatorio dell'imputato (già fissato per il 16 gennaio 2009), sia il rapporto di analisi finanziaria (v. act. 1);

che il reclamante ha versato il richiesto anticipo delle spese di Fr. 1'500.-- (v. act. 4);

che con osservazioni del 14 gennaio 2009 l'UGIF ha postulato la reiezione del reclamo (v. act. 7);

che il MPC condivide invece la posizione del reclamante, giudicando prematura la fissazione del termine ex art. 119 cpv. 1 PP da parte dell'UGIF (v. act. 6);

che con scritto del 16 gennaio 2009 il reclamante ha dichiarato il ritiro del proprio gravame in seguito ad un accordo intervenuto con MPC e UGIF (v. act. 11 e 11.1);

che la procedura penale federale non prevede una normativa specifica in materia di ritiro di un reclamo;

che nemmeno la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) – applicabile in virtù del rinvio esplicito dell'art. 245 PP – regola direttamente la questione, l'art. 66 cpv. 2 LTF prevedendo unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di desistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a pag. 158; 107 V 246 consid. 1a pag. 248);

che l'art. 73 PC, applicabile in virtù dell'art. 71 LTF, precisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4);

che nella prassi il ritiro di un ricorso viene esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a pag. 158; 111 V 58 consid. 1 pag. 60; 109 V 234 consid. 3 pag. 237);

che premesso quanto suesposto, preso atto del precitato scritto del reclamante, la I Corte dei reclami penali stralcia dunque la presente causa dai ruoli;

che conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente;

che in caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considerata soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2 pag. 149; SEILER, in: Seiler/von Werdt/Güntherich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 20 ad art. 66 LTF);

che l'autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF);

che in concreto, tenuto conto dello stadio della procedura e delle particolari circostanze del caso di specie, appare appropriato il prelevamento di una tassa di giustizia ridotta di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32);

che tali spese giudiziarie sono coperte dall'anticipo delle spese di Fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa; l'eccedenza è rimborsata;

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese giudiziarie di Fr. 500.-- sono poste a carico del reclamante e risultano coperte dall'anticipo delle spese di Fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa. L'eccedenza di Fr. 1'000.-- è rimborsata al reclamante.

Bellinzona, il 19 gennaio 2009

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. John Nosedà
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.